D.L. n.490 del 29/9/2009: Norme in materia di trasporto pubblico Locale.

La presente legge regionale è stata redatta al fine di revisionare la normativa esistente in materia anche alla luce delle recenti modifiche introdotte dalla normativa comunitaria e statale e comunque al fine di perseguire il miglioramento del servizio di trasporto pubblico locale.
Nell'ottica di una complessiva riorganizzazione dell'impostazione dell'intero testo, è stato definito in maniera più puntuale il ruolo programmatorio della Regione, sono state riunite in un unico Titolo tutte le funzioni in materia di trasporto pubblico locale della Regione, delle Province e del Comune di Genova e sono state introdotte alcune definizioni mancanti quali la rete, il bacino ed il piano del trasporto, i servizi aggiuntivi, integrativi e complementari.
Per meglio comprendere la legge in questione si deve tenere conto che nel quadro istituzionale di riferimento il trasporto pubblico locale ferroviario è di competenza della Regione mentre il trasporto pubblico locale terrestre, ad eccezione di quello ferroviario, il trasporto marittimo e quello elicotteristico sono articolati su base provinciale e comunale, quest'ultima limitatamente al Comune di Genova che gestisce il trasporto in ambito urbano.
In relazione alla scelta del gestore del servizio di trasporto la normativa di settore (d.lgs. 422/1997), più volte modificata nel corso degli anni, prevede il ricorso alle procedure competitive ad evidenza pubblica; la recente normativa comunitaria con il Reg. CE n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia – ed in particolare l'articolo 5 - ha introdotto la possibilità dell'affidamento diretto dei servizi pubblici; l'art. 23 bis della Legge 6 agosto 2008 n. 133 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" ribadisce il concetto generale del conferimento della gestione dei servizi pubblici locali mediante procedure competitive ad evidenza pubblica prevedendo, in casi particolari che non permettono un efficace ricorso al mercato, l'affidamento diretto del servizio. In ultimo occorre citare la legge 28 gennaio 2009 n. 2 recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale" ed in particolare l'articolo 25 che autorizza la spesa di 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 affinchè le Regioni stipulino i nuovi contratti di servizio con Trenitalia S.p.a..
Nell'ambito di questo complesso quadro normativo, la Regione ha operato la scelta di ricorrere alla procedura competitiva ad evidenza pubblica per quanto riguarda il servizio ferroviario non in concessione a Trenitalia S.p.a.; per quanto riguarda invece l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico trasferiti o subdelegati alle Province ed al Comune di Genova (trasporto terrestre, ad esclusione di quello ferroviario, trasporto elicotteristico e marittimo) la scelta sulle modalità di affidamento del servizio resta in capo agli Enti stessi (Province e Comune di Genova) che possono optare per le procedure competitive ad evidenza pubblica o per l'affidamento diretto (c.d. "in house") anche alla luce delle recenti modifiche introdotte in materia.
Inoltre è stata istituita l'Agenzia regionale per la mobilità e la logistica (A.R.E.M.EL.) quale ente strumentale della Regione idoneo a svolgere attività di supporto e di consulenza tecnica nelle materie del trasporto pubblico locale e della logistica. Tra i compiti dell'A.R.E.M.EL. sono previsti il supporto alla Regione per le attività di carattere programmatorio ed in particolare per l'elaborazione del piano regionale dei trasporti e del piano regionale delle merci e della logistica; il supporto alla Regione, alle Province ed al Comune di Genova per la progettazione dei servizi pubblici di trasporto integrato; il supporto alle Province per la redazione dei piani previsti dalla normativa in materia di trasporto ed inoltre l'espletamento delle procedure di gara, il monitoraggio ed il controllo sull'attuazione degli accordi di programma e dei contratti di servizio pubblico, la valutazione della qualità dei servizio di trasporto pubblico locale, lo sviluppo e la gestione del sistema di controllo di gestione aziendale regionale nella materia del TPL.
La riorganizzazione del sistema del TPL della Liguria non può trovare compimento nella mera costituzione dell'Agenzia regionale, ma deve essere accompagnata dalla reale integrazione regionale del trasporto, attraverso la realizzazione di un percorso graduale di aggregazione tra le Aziende che preveda forme di integrazione organizzativa massima.

A tal fine è stata prevista un'incentivazione nell'ambito del programma triennale 2012 – 2014 a favore degli Enti che, al solo fine dell'affidamento del servizio di trasporto, acconsentono all'unificazione dei servizi dei bacini provinciali al fine di traguardare un'unicità di gestione del trasporto, con conseguente procedura competitiva unica di affidamento dei servizi effettuata dall'A.R.E.M.EL..
Dal punto di vista strutturale la legge è suddivisa in sei Titoli.

Il Titolo I comprende le finalità della legge e le definizioni necessarie.

Il Titolo II suddivide le competenze degli Enti coinvolti nel trasporto pubblico locale partendo dalla Regione con la precisazione del ruolo programmatorio relativo alla definizione degli indirizzi per la pianificazione del trasporto, all'approvazione del piano regionale dei trasporti e all'approvazione del programma triennale, evidenziando poi le competenze provinciali ed infine quelle del Comune di Genova.
Assume particolare importanza il comma 4 dell'articolo 6 il quale prevede una riserva pari ad almeno il 5%, nell'ambito delle risorse del programma triennale, a favore degli Enti che acconsentono all'unificazione dei servizi dei bacini provinciali, al solo fine dell'affidamento del servizio di trasporto, con conseguente procedura competitiva unica di affidamento dei servizi effettuata dall'A.R.E.M.EL..
Per quanto riguarda i servizi di trasporto ferroviario in concessione a Trenitalia S.p.a., di competenza della Regione, gli stessi vengono affidati sulla base della normativa vigente in materia; relativamente invece ai servizi di trasporto ferroviario non in concessione a Trenitalia S.p.a., la scelta è quella dell'affidamento del servizio tramite procedura competitiva ad evidenza pubblica.

Il Titolo III riguarda gli accordi di programma stipulati dalla Regione ed i contratti di servizio pubblico stipulati tra gli Enti titolari delle funzioni e le aziende per l'esercizio dei servizi nei vari bacini di trasporto. Per quanto riguarda i servizi di trasporto di competenza delle Province e del Comune di Genova la facoltà di scegliere tra la procedura competitiva e l'affidamento diretto (c.d. "in house") è stata mantenuta in capo a tali Enti.
Nel medesimo Titolo sono previsti anche i criteri di politica tariffaria e la libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico locale.

Il Titolo IV istituisce l'Agenzia regionale per la mobilità e la logistica (A.R.E.M.EL.) quale ente strumentale, dotato di personalità giuridica pubblica nonché di autonomia gestionale, amministrativa, contabile e tecnica, al fine di svolgere attività di supporto e di consulenza tecnica nelle materie del trasporto pubblico locale e della logistica.
Quali organi dell'Agenzia sono stati individuati il Direttore ed il revisore dei conti.
Presso l'Agenzia è istituito l'Osservatorio Regionale dei Trasporti e della Logistica (O.R.T.e L.).

Nel Titolo V sono ricomprese alcune disposizioni di carattere generale quali la gestione unica nel caso di ferrovie con caratteristiche tali da ostacolare la separazione tra gestione del servizio e della rete ed il divieto di distrazione dal servizio pubblico di linea per i veicoli acquistati con il contributo della Regione.

Infine il Titolo VI comprende le disposizioni concernenti la copertura finanziaria e l'abrogazione di norme.

RELAZIONE ARTICOLATA

TITOLO I – FINALITA' E DEFINIZIONI (Artt. 1–5)

L'articolo 1 evidenzia le finalità della legge.

Gli articoli 2, 3, 4 e 5 definiscono rispettivamente i servizi di trasporto pubblico regionale e locale, la rete, il bacino ed il piano di trasporto, i servizi minimi ed i servizi aggiuntivi, integrativi e complementari.

TITOLO II - RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE (Artt. 6–10)

L'articolo 6 evidenzia il ruolo programmatorio della Regione e definisce le competenze regionali in materia di trasporto pubblico locale.

L'articolo 7 trasferisce e subdelega alle Province, all'area metropolitana ove costituita ed al Comune di Genova le funzioni ed i compiti in materia di trasporto pubblico locale che non richiedono l'esercizio unitario a livello regionale ed in particolare quelle attinenti al trasporto terrestre, ad esclusione del trasporto ferroviario, e quelle attinenti ai servizi elicotteristici e marittimi.

L'articolo 8 elenca tutte le funzioni trasferite o subdelegate alle Province e all'area metropolitana, ove costituita.

L'articolo 9 elenca tutte le funzioni trasferite o subdelegate al Comune di Genova.

L'articolo 10 attribuisce alle Province, all'area metropolitana ove costituita, ed al Comune nel cui territorio si sviluppano, le competenze sugli impianti con trazione a fune, di tranvie e di metropolitane.

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI (Artt. 11–18)

L'articolo 11 riguarda gli accordi di programma stipulati tra la Regione e gli Enti locali interessati che definiscono quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale.

L'articolo 12 riguarda i contratti di servizio pubblico stipulati per regolare l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale e riporta anche gli elementi che il contratto deve contenere.

L'articolo 13 definisce i bacini del trasporto pubblico locale che comprendono i Comuni dell'ambito di riferimento della Provincia o dell'area metropolitana, ove costituita.

Gli articoli 14 e 15 disciplinano rispettivamente la sostituzione del soggetto gestore qualora dall'esito delle procedure competitive l'erogazione del servizio venga attribuita ad un'impresa diversa dalla precedente e l'ipotesi della sub-concessione.

L'articolo 16 prevede la nomina, da parte della Regione, di un commissario ad acta nel caso di accertata inerzia da parte degli enti locali.

Gli articoli 17 e 18 stabiliscono rispettivamente i criteri di politica tariffaria e la libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico locale.

TITOLO IV – AGENZIA REGIONALE PER LA MOBILITA' E LA LOGISTICA (Artt. 19 - 29)

L'articolo 19 istituisce l'Agenzia regionale per la mobilità e la logistica (A.RE.M.E L.), quale ente strumentale, con la finalità di svolgere supporto e consulenza tecnica nelle materie del trasporto pubblico locale e della logistica.

L'articolo 20 elenca nel dettaglio le funzioni della Agenzia.

Gli articoli 21–22–23–24 e 25 prevedono rispettivamente gli organi dell'Agenzia, il Direttore e la sua revoca, il revisore dei conti e le funzioni che la Giunta regionale svolge nei confronti dell'Agenzia.

Gli articoli 26 – 27 e 28 stabiliscono rispettivamente la possibilità per l'Agenzia di dotarsi di statuto e di regolamenti per disciplinare l'organizzazione, il regime di contabilità cui è sottoposta l'Agenzia stessa ed il personale dell'Agenzia.
L'articolo 29 istituisce l'Osservatorio regionale dei trasporti e della logistica (O.R.T.e L.).

TITOLO V – DISPOSIZIONI GENERALI (Artt. 30 – 31)
L'articolo 30 prevede la gestione unica per quelle ferrovie con caratteristiche tali da ostacolare la separazione tra gestione del servizio e della rete.
L'articolo 31 stabilisce il divieto di distrazione dal servizio pubblico di linea per i veicoli acquistati con il contributo della Regione o dello Stato.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI (Artt. 32 – 33)
Gli articoli 32 e 33 prevedono rispettivamente la norma finanziaria e l'abrogazione della l.r. 31/98 recante norme in materia di trasporto pubblico locale e dell'articolo 1 della l.r. 28/74 recante delega delle funzioni amministrative in materia di autolinee in concessione alle amministrazioni provinciali.

TITOLO I
FINALITA' E DEFINIZIONI

Articolo 1
(Finalità)

1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, in conformità al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) ed alla vigente normativa comunitaria e statale, il trasporto pubblico locale, al fine di:
   a) assicurare un sistema coordinato ed integrato capace di garantire il diritto dei cittadini alla mobilità;
   b) promuovere un equilibrato sviluppo economico e sociale dell'intero territorio regionale;
   c) concorrere alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione dei consumi energetici ed alla vivibilità delle aree urbane;
   d) incentivare il riassetto organizzativo del sistema dei trasporti pubblici locali in un'ottica di miglioramento qualitativo e quantitativo del servizio;
   e) favorire la razionalizzazione e l'efficacia della spesa.
2. La Regione persegue gli obiettivi di cui al comma 1 avviando iniziative atte a promuovere:
   a) il miglioramento della mobilità urbana, da raggiungere attraverso l'incremento delle interconnessioni tra trasporti pubblici e trasporti privati e lo sviluppo di un sistema integrato dei trasporti pubblici di linea e non di linea;
   b) l'integrazione tariffaria tra i modi, i tipi ed i vettori del trasporto, anche favorendo l'introduzione di tecnologie innovative;
   c) il confronto e la concorrenzialità tra le aziende;
   d) i flussi delle informazioni tra le aziende, tra le aziende e gli Enti locali, tra le aziende e i cittadini;

e) l'organizzazione del trasporto delle merci, ivi comprese quelle afferenti la portualità, secondo criteri di economicità e funzionalità riferiti alle esigenze di sviluppo delle attività produttive e commerciali.

Articolo 2
(Servizi di trasporto pubblico regionale e locale)

1. Sono servizi di trasporto pubblico regionale e locale (TPRL) i servizi di trasporto collettivo effettuati con modalità terrestre, marittima ed aerea, che si svolgono, in modo continuativo o periodico, con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite, normalmente nel territorio regionale, con offerta indifferenziata a utenti anche appartenenti a particolari categorie, relativamente a:
   a) trasporto di persone;
   b) trasporto di merci, con esclusione del trasporto di merci pericolose, nocive ed inquinanti.
2. I servizi di cui al comma 1 lettera a) sono effettuati con modalità ordinarie di linea o con le modalità speciali di cui alla legge regionale 4 luglio 2007 n. 25 (testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea) secondo quando stabilito dall'articolo 15, comma 2, lett. b).
3. I servizi di trasporto pubblico locale, in relazione alle modalità del loro esercizio si distinguono in:
   a) automobilistici, effettuati su strada con veicoli a trazione meccanica o elettrici o ibrida;
   b) tranviari, effettuati con veicoli a guida vincolata su sede fissa protetta ovvero promiscua;
   c) filoviari, effettuati su strada con veicoli a trazione elettrica ad alimentazione esterna a mezzo linea aerea o altro sistema;
   d) metropolitani, effettuati con veicoli a densità controllata, su sede fissa protetta, al servizio di elevati flussi di mobilità o con elevata frequenza di servizio;
   e) ferroviari, effettuati con veicoli a guida vincolata, densità controllata e su sede fissa protetta con esclusione dei servizi ferroviari di interesse nazionale individuati con decreto del Ministero dei Trasporti e della navigazione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. d) del d.lgs. 422/1997;
   f) marittimi, effettuati con imbarcazioni o navi per cabotaggio nell'ambito regionale;
   g) elicotteristici, effettuati con aeromobili nell'ambito della regione;
   h) funiviari e funicolari, effettuati con veicoli a trazione a fune.

Articolo 3
(Rete, bacino e piano di trasporto)

1. Per rete di trasporto si intende l'insieme di più linee fra loro connesse, caratterizzate dalla domanda di trasporto verso uno o più poli di attrazione ed effettuate anche tramite integrazione di diversi modi di trasporto.
2. Per bacino di trasporto si intende l'unità territoriale entro la quale si attua un sistema di trasporto pubblico integrato e coordinato in rapporto ai fabbisogni di mobilità.
3. Per piano di bacino di trasporto, ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. 422/1997, di seguito denominato piano di bacino, si intende lo strumento che persegue un sistema di trasporto che integri le diverse modalità, favorendo in particolar modo quelle a minor impatto sotto il profilo ambientale, che sia coordinato alle previsioni di assetto territoriale e di sviluppo economico e sociale e che risponda ai fabbisogni di mobilità

relativi alle esigenze di fruibilità dei servizi, lavorative, scolastiche, turistiche, sociali e culturali di tutti i cittadini, con particolare attenzione alle persone non deambulanti.

Articolo 4
(Servizi minimi)

1. Sono definiti servizi minimi di trasporto pubblico locale di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a), quelli che consentono il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 e degli obiettivi di rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi di cui all'articolo 17 e sono organizzati in reti che si sviluppano nei bacini di trasporto territorialmente definiti.
2. I servizi minimi sono a carico del bilancio della Regione e sono definiti, ai sensi dell'articolo 11 di concerto con gli Enti locali titolari delle funzioni amministrative, sulla base del programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lett. c) e, in particolare, tenendo conto dei seguenti elementi:
   a) integrazione tra le reti dei trasporti;
   b) pendolarismo scolastico e lavorativo;
   c) fruibilità dei servizi da parte degli utenti per l'accesso ai vari servizi amministrativi, socio-sanitari, culturali e sportivi;
   d) esigenze di riduzione della congestione del traffico e dell'inquinamento.

Articolo 5
(Servizi aggiuntivi, integrativi e complementari)

1. Sono definiti servizi aggiuntivi i servizi di trasporto pubblico locale che integrano i servizi minimi e che comportano oneri a carico del bilancio pubblico.
2. Sono definiti servizi integrativi i servizi di trasporto pubblico locale che integrano i servizi minimi e non comportano oneri a carico del bilancio pubblico.
3. I servizi integrativi possono essere autorizzati a favore di imprese di trasporto in possesso dei requisiti di cui al Decreto del Ministro dei Trasporti 20 dicembre 1991, n. 448 (regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità Europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali), a favore di imprese di trasporto marittimo in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'esercizio del trasporto pubblico di persone via mare nonché a favore di imprese di trasporto ferroviario in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia, a seguito della presentazione di apposita istanza, qualora non venga comunicato all'interessato un motivato provvedimento di diniego entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
4. I servizi integrativi sono autorizzati dalla Regione se si svolgono in ambito interprovinciale, dalle Province, dall'area metropolitana, ove costituita e dal Comune di Genova, relativamente ai territori di rispettiva competenza.
5. Nei Comuni montani e nei territori a domanda debole, al fine di garantire il soddisfacimento delle esigenze di mobilità, le Province e l'area metropolitana, ove costituita, possono autorizzare i Comuni ad effettuare servizi integrativi rispetto a quelli minimi, utilizzando veicoli adibiti ad uso proprio, fermo restando l'obbligo del possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del trasporto pubblico di persone.
6. Sono definiti servizi complementari i servizi di car sharing e di bike sharing che hanno ad oggetto il noleggio a breve termine di autovetture e velocipedi, da parte di utenti abbonati al servizio e non comportano oneri a carico del bilancio regionale.
7. Il car sharing ed il bike sharing operano al fine di perseguire il decongestionamento del traffico cittadino e la riduzione dell'inquinamento atmosferico ed ambientale.

8. I Comuni disciplinano le modalità di utilizzo dei servizi di cui al comma 6 e possono consentire, per il servizio di car sharing, l'utilizzo delle corsie preferenziali di marcia.

TITOLO II
RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE

Articolo 6
(Competenze regionali)

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale di cui al comma 2 e le funzioni di amministrazione dei servizi ferroviari di cui al comma 6 che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale.
2. Nell'esercizio delle funzioni di programmazione di cui al comma 1 il Consiglio regionale, sentiti gli Enti locali interessati, sulla base di criteri funzionali alle esigenze di organizzazione del territorio e della mobilità:
   a) definisce gli indirizzi per la pianificazione dei trasporti locali, fissa i criteri programmatici e direttivi per l'elaborazione, da parte delle Province e dell'area metropolitana, ove costituita, dei piani di bacino di cui all'articolo 3, con particolare riferimento ai loro limiti territoriali;
   b) approva il piano regionale dei trasporti ed i relativi aggiornamenti, tenuto conto dei piani di bacino predisposti dalle Province e, ove costituita, dall'area metropolitana, in connessione con le previsioni regionali di assetto territoriale e di sviluppo economico, definendo in particolare eventuali bacini di traffico per i servizi di trasporto aereo e per i servizi di trasporto marittimo;
   c) approva un programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale, con riferimento ai servizi minimi, in relazione alle disponibilità di bilancio, tenuto conto dei piani di bacino, sentiti contestualmente gli Enti titolari di funzioni amministrative in materia di trasporti pubblici locali, le organizzazioni sindacali, il Comitato regionale per i problemi del consumo e dell'utenza e la Consulta regionale dell'handicap.
3. Il programma triennale individua, tra l'altro:
   a) i criteri per assicurare una rete di trasporto che privilegi l'integrazione tra le varie modalità favorendo comunque quelle a minor impatto sotto il profilo ambientale;
   b) la rete e l'organizzazione dei servizi;
   c) le modalità di determinazione delle tariffe;
   d) i criteri per l'integrazione tariffaria;
   e) le risorse da destinare al trasporto pubblico di interesse locale e regionale, specificando l'entità di quelle relative al trasporto ferroviario, al trasporto marittimo e a ciascun bacino di trasporto così come individuato all'articolo 3, comma 2;
   f) le modalità di attuazione e di revisione dei contratti di servizio pubblico;
   g) il sistema di monitoraggio dei servizi;
   h) i criteri per la riduzione della congestione del traffico, dell'inquinamento acustico, atmosferico ed ambientale;
   i) le modalità ed i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 5.
4. Il programma triennale relativo agli anni 2012 –2014 riserva almeno il cinque per cento delle risorse, da destinare al trasporto pubblico di interesse locale, a favore degli Enti che, al solo fine dell'affidamento di tale servizio, acconsentono, tramite specifici accordi, all'unificazione dei servizi dei bacini provinciali al fine di traguardare un'unicità di gestione del trasporto, con l'obiettivo di perseguire le seguenti finalità:
   a) lo sfruttamento delle economie di scala e di scopo;
   b) una maggiore efficienza ed efficacia nell'espletamento dei servizi;

c) l'integrazione di servizi a domanda debole nel quadro di servizi più redditizi;
d) la copertura degli obblighi di servizio.

5. Al verificarsi della condizione di cui al comma 4, l'Agenzia di cui all'articolo 19 affida i servizi di trasporto pubblico locale mediante procedure competitive ad evidenza pubblica.
6. La Regione esercita le funzioni di amministrazione dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale individuando i soggetti gestori dei servizi di trasporto ferroviario di cui all'articolo 9 del d.lgs. 422/1997, con le modalità previste dalla vigente normativa ed affidando i servizi di trasporto ferroviario di interesse locale di cui all'articolo 8 del d.lgs. 422/1997 tramite procedura competitiva ad evidenza pubblica.

Articolo 7
(Conferimenti)

1. Ai sensi dell'articolo 117 e 118 della Costituzione, la Regione trasferisce le funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale terrestre ad esclusione del trasporto ferroviario e, in conformità a quanto previsto dall'articolo 10 del d.lgs. 422/1997, subdelega le funzioni amministrative in materia di servizi elicotteristici e marittimi, che non richiedono l'esercizio unitario a livello regionale:
   a) alle Province e all'area metropolitana, ove costituita, per i servizi che si svolgono nel territorio di competenza e alla Provincia nella quale ha sede la base aeroportuale di partenza per i servizi elicotteristici secondo quanto stabilito all'articolo 8;
   b) al Comune di Genova, per i servizi che si svolgono unicamente nel territorio comunale, secondo quanto stabilito all'articolo 9.
2. Gli Enti cui sono trasferite le funzioni di cui al comma 1 destinano annualmente al trasporto pubblico locale, a copertura degli oneri relativi ai servizi minimi, risorse non inferiori agli importi ad essi assegnati.
3. In caso di ritardo o di omissione nell'emanazione dei singoli atti, la Giunta regionale, previo invito a provvedere entro congruo termine, si sostituisce all'ente delegato di cui al comma 1 nell'emanazione degli atti stessi.
4. In caso di persistente inattività dell'ente delegato di cui al comma 1 o di ripetuto esercizio del potere sostitutivo la Giunta regionale può disporre la revoca della subdelega.

Articolo 8
(Competenze provinciali)

1. Le Province e, ove costituita, l'area metropolitana esercitano le funzioni di programmazione e di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale conferite ai sensi dell'articolo 7.
2. Gli Enti di cui al comma 1 approvano i piani di bacino in coerenza con gli atti programmatori regionali di cui all'articolo 6, comma 2, lett. a).
3. Il piano di bacino individua in modo puntuale le risorse necessarie alla sua attuazione, le fonti di finanziamento ed i tempi di erogazione sia per interventi di investimento, sia per i servizi pubblici a carico degli Enti locali eventualmente aggiuntivi rispetto a quelli a carico della Regione.
4. Il trasferimento delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) riguarda, in particolare:
   a) lo svolgimento delle procedure previste per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico terrestre;
   b) la concessione del servizio di trasporto pubblico, nel rispetto dei limiti temporali fissati dalla presente legge, relativa ai livelli minimi di servizio stabiliti d'intesa con la Regione, nonché di eventuali servizi aggiuntivi con onere a carico dei bilanci degli Enti fruitori del servizio;

c) la vigilanza sul rispetto degli oneri di servizio assunti dal soggetto gestore, sul rispetto dei vincoli stabiliti nel contratto di servizio pubblico, in particolar modo, sulla regolarità dell'esercizio, sulla qualità del servizio e sui risultati del medesimo;
d) lo svolgimento delle funzioni in materia di sanzioni e penalità previste nel contratto di servizio pubblico in caso di inadempienze dell'aggiudicatario;
e) lo svolgimento delle funzioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 del D.P.R. 753/1980 relative al riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio, della idoneità del percorso, delle sue eventuali variazioni nonché dell'ubicazione delle fermate in relazione anche alle caratteristiche dei veicoli da impiegare;
f) le autorizzazioni di cui all'articolo 5.

5. La subdelega delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) riguarda, in particolare:
   a) lo svolgimento delle procedure previste per l'affidamento dei servizi di trasporto elicotteristico e marittimo;
   b) la vigilanza sul rispetto degli oneri di servizio assunti dal soggetto gestore, sul rispetto dei vincoli stabiliti nel contratto di servizio pubblico, sulla regolarità dell'esercizio, sulla qualità del servizio e sui risultati del medesimo;
   c) lo svolgimento delle funzioni in materia di sanzioni e penalità previste nel contratto di servizio pubblico in caso di inadempienze dell'aggiudicatario;
   d) le autorizzazioni di cui all'articolo 5.

Articolo 9
(Competenze del Comune di Genova)

1. Il Comune di Genova esercita le funzioni di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale conferite ai sensi dell'articolo 7.
2. Il trasferimento delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) riguarda, in particolare:
   a) lo svolgimento delle procedure previste per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico terrestre;
   b) la concessione del servizio di trasporto pubblico, nel rispetto dei limiti temporali fissati dalla presente legge, relativa ai livelli minimi di servizio stabiliti d'intesa con la Regione, nonché di eventuali servizi aggiuntivi con onere a carico del bilancio comunale;
   c) la vigilanza sul rispetto degli oneri di servizio assunti dal soggetto gestore, sul rispetto dei vincoli stabiliti nel contratto di servizio pubblico, in particolar modo, sulla regolarità dell'esercizio, sulla qualità del servizio e sui risultati del medesimo;
   d) lo svolgimento delle funzioni in materia di sanzioni e penalità previste nel contratto di servizio pubblico in caso di inadempienze dell'aggiudicatario;
   e) lo svolgimento delle funzioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 del D.P.R. 753/1980 relative al riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio, della idoneità del percorso, delle sue eventuali variazioni nonché dell'ubicazione delle fermate in relazione anche alle caratteristiche dei veicoli da impiegare;
   f) le autorizzazioni di cui all'articolo 5.
3. La subdelega delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) riguarda, in particolare:
   a) lo svolgimento delle procedure previste per l'affidamento dei servizi di trasporto elicotteristico e marittimo;
   b) la vigilanza sul rispetto degli oneri di servizio assunti dal soggetto gestore, sul rispetto dei vincoli stabiliti nel contratto di servizio pubblico, sulla regolarità dell'esercizio, sulla qualità del servizio e sui risultati del medesimo;

c) lo svolgimento delle funzioni in materia di sanzioni e penalità previste nel contratto di servizio pubblico in caso di inadempienze dell'aggiudicatario;
d) le autorizzazioni di cui all'articolo 5.

Articolo 10
(Competenze provinciali e comunali sugli impianti fissi)

1. Spettano alle Province e all'area metropolitana, ove costituita, le competenze in materia di impianti di mezzi di trasporto con trazione a funi, di tranvie e metropolitane che si svolgono tra più Comuni facenti parte della medesima Provincia.
2. Spettano al Comune nel cui territorio si sviluppano, le competenze in materia di impianti di mezzi di trasporto con trazione a funi, di tranvie e metropolitane.
3. Le competenze di cui ai commi 1 e 2 riguardano:
   a) concessione alla costruzione e all'esercizio;
   b) approvazione del progetto;
   c) autorizzazione all'inizio dei lavori;
   d) approvazione del regolamento di esercizio;
   e) apertura e chiusura al pubblico dell'esercizio;
   f) assenso alla nomina del direttore o del responsabile dell'esercizio;
   g) espletamento delle verifiche e prove funzionali ai fini della regolarità del servizio.
4. Le funzioni di cui al comma 3 non riguardano gli aspetti relativi alla sicurezza di competenza degli uffici della Motorizzazione Civile della Liguria.

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Articolo 11
(Accordi di programma)

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) ed ai fini del raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 16, comma 2 del d.lgs 422/1997, in relazione alle disponibilità del bilancio regionale, alle disponibilità conseguenti agli impegni assunti nei piani di bacino e alle ulteriori risorse integrative degli Enti locali, stipula, con gli Enti locali interessati, per ciascun bacino di trasporto, accordi di programma di norma di validità triennale che definiscono quantità e standard di qualità dei servizi minimi di trasporto pubblico locale di cui all'articolo 4 nonché dei servizi aggiuntivi di cui all'articolo 5, comma 1.
2. Al fine di assicurare la necessaria pianificazione e integrazione tra i servizi dei diversi bacini, gli accordi di programma sono stipulati sentiti gli Enti contermini cui sono trasferite funzioni amministrative ai sensi dell'articolo 7.
3. Nella determinazione di quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale si devono osservare i seguenti criteri:
   a) ricorso alle modalità e alle tecniche più idonee a soddisfare le esigenze di trasporto considerate, con particolare attenzione a quelle delle persone con ridotta capacità motoria;
   b) scelta, tra le soluzioni atte a garantire, in condizioni analoghe, sufficienti servizi di trasporto, di quella che, a minore impatto ambientale, comporta i minori costi per la collettività, anche mediante modalità differenziate di trasporto o integrazione dei servizi e intermodalità.

4. I costi del trasporto di cui alla lettera b) del comma 3 ai fini della individuazione della quantità e della qualità dei servizi, devono essere comprensivi anche di quelli derivanti dalle misure contro l'inquinamento e la congestione del traffico.
5. I servizi che si svolgono parzialmente in Regioni limitrofe sono determinati previe intese con le Regioni interessate.

Articolo 12
(Contratti di servizio pubblico)

1. L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale, con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati, è regolato mediante contratti di servizio pubblico.
2. Le Province, l'area metropolitana, ove costituita, ed il Comune di Genova stipulano i contratti di servizio pubblico di cui al comma 1 ai sensi della normativa vigente in materia.
3. L'aggiudicazione avviene sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
4. All'aggiudicazione segue il contratto di concessione dei servizi di trasporto pubblico locale.
5. Il contratto definisce:
   a) il periodo di validità;
   b) le caratteristiche dei servizi offerti e i programmi d'esercizio;
   c) l'importo, al netto dei ricavi del traffico, dovuto per le prestazioni del contratto a fronte degli obblighi di servizio e le relative modalità di pagamento;
   d) le modalità di modifica della specifica dei servizi;
   e) le modalità di revisione, di revoca e decadenza della concessione;
   f) la struttura tariffaria da adottare;
   g) l'eventuale autorizzazione a subconcedere servizi e stipulare convenzioni con gli standard di servizio e le garanzie, secondo quanto stabilito dall'articolo 15;
   h) le modalità del servizio con l'eventuale utilizzazione di veicoli della categoria Ml di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada);
   i) i fattori di qualità e comfort e gli standard qualitativi minimi del servizio, in termini di tutela ambientale, di informazione all'utenza, di regolarità, di età, manutenzione, confortevolezza e pulizia dei veicoli;
   j) gli obiettivi di efficienza e le penalità in caso di mancato rispetto degli impegni assunti;
   k) l'obbligo dell'applicazione, per le singole tipologie del comparto dei trasporti, dei due livelli dei rispettivi contratti collettivi di lavoro;
   l) l'obbligo di conseguire la sicurezza degli ambienti di lavoro;
   m) l'obbligo di provvedere alla certificazione dei bilanci e, di tenere la contabilità separata ai sensi dell'articolo 1 comma 5 del regolamento CEE n. 1893/91;
   n) le garanzie che devono essere prestate dal concessionario;
   o) le fasce orarie garantite al concessionario del servizio di trasporto pubblico locale rispetto ad eventuali ulteriori servizi di trasporto di cui all'articolo 5;
   p) i dati di trasporto necessari alla programmazione regionale e le loro modalità di fornitura.
6. Le Province, l'area metropolitana, ove costituita, ed il Comune di Genova trasmettono alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno successivo alla scadenza di ciascuna annualità di validità dei contratti di servizio pubblico, i dati richiesti per l'alimentazione dell'Osservatorio Regionale dei Trasporti e della Logistica di cui all'articolo 29 e i dati

previsti dai contratti di servizio pubblico al fine di consentire le analisi ed i confronti sulle attività svolte dai singoli soggetti gestori.

7. Restano ferme le deroghe in materia di trasporti di cui all'articolo 23 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (nuove disposizioni per le zone montane).

Articolo 13
(Bacini di trasporto)

1. I bacini del trasporto pubblico locale, con esclusione del trasporto ferroviario, comprendono i Comuni dell'ambito provinciale di riferimento nonché i Comuni dell'area metropolitana ove costituita.

Articolo 14
(Sostituzione del soggetto gestore)

1. Qualora, all'esito delle procedure competitive ad evidenza pubblica, l'erogazione del servizio sia stata attribuita ad un'impresa diversa da quella che lo gestiva in precedenza, tutto il personale in forza presso quest'ultima prosegue il rapporto di lavoro nell'ambito dell'impresa subentrante.
2. La prosecuzione del rapporto di lavoro obbliga l'impresa aggiudicataria:
   a) a mantenere lo stesso trattamento economico e normativo posseduto in vigore al momento del passaggio almeno per la durata della concessione;
   b) ad applicare, nel rispetto della legislazione vigente, i contratti collettivi nazionali del settore di riferimento e i contratti aziendali con l'utilizzo del personale nell'ambito del medesimo bacino.
3. Con le procedure competitive ad evidenza pubblica di cui agli articoli 8 e 9:
   a) si individuano i beni mobili ed immobili funzionali all'esercizio da trasferire al soggetto aggiudicatario;
   b) si stabiliscono le modalità ed il titolo del trasferimento;
   c) si determina il valore di detti beni, al netto delle quote della contribuzione erogata dalla finanza regionale, sia per investimenti sia per ammortamenti.
4. Il bando di gara definisce le modalità per garantire che alla fine del periodo contrattuale si assicuri al nuovo soggetto subentrante la disponibilità della rete, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali per il servizio.
5. Il gestore che cessa dal servizio è tenuto a restituire alla Regione il finanziamento, ivi compreso quanto concesso ai sensi della legge regionale 1 febbraio 1982 n. 6 (norme per la concessione dei contributi per investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali), ricevuto per l'acquisto e l'ammodernamento dei beni mobili e per l'acquisto, la costruzione e l'ammodernamento dei beni immobili non più ritenuti funzionali all'esercizio del trasporto, rivalutato degli interessi legali, ovvero la corrispondente percentuale del valore di mercato, se ad essa più favorevole. Nei contratti di fornitura in corso subentra il soggetto aggiudicatario.
6. E' esclusa qualsivoglia forma di indennizzo a favore del gestore che cessa dal servizio.

Articolo 15
(Sub-concessioni e convenzioni)

1. Nell'ambito dei livelli minimi di servizi di cui all'articolo 4, il servizio di trasporto pubblico locale garantisce il soddisfacimento delle esigenze di mobilità nei territori a domanda debole, nelle zone decentrate od in presenza di particolari esigenze territoriali, sociali ed ambientali, nonché in particolari periodi, con gli strumenti di cui al comma 2.
2. Il programma triennale all'articolo 6, comma 2, lett. c), al fine di garantire il soddisfacimento delle esigenze di mobilità in tutto il territorio regionale, specifica l'entità massima dei servizi di trasporto pubblico locale che l'aggiudicatario, mantenendo un'ampia prevalenza, può:
   a) sub-concedere;
   b) esercire attraverso apposite convenzioni con titolari di licenza di taxi o di autorizzazioni al noleggio con conducente e loro forme associative.
3. L'aggiudicatario nel caso di subconcessione:
   a) applica le procedure previste per gli appalti di pubblici servizi;
   b) garantisce il mantenimento dei livelli qualitativi sottoscritti con il contratto di concessione del servizio;
   c) rimane unico responsabile e garante del rispetto degli oneri di trasporto assunti;
   d) assicura il rispetto delle tariffe di cui all'articolo 17.
4. L'impresa sub-concessionaria deve soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dei trasporti 448/1991 nonché assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di contratti di lavoro.
5. Il cambiamento del soggetto gestore a seguito di scadenza o decadenza dal contratto comporta la contestuale cessazione del rapporto di subconcessione; è esclusa qualsivoglia forma di indennizzo a favore dell'impresa subconcessionaria da parte dell'ente concedente.

Articolo 16
(Interventi sostitutivi)

1. La mancata adozione delle procedure necessarie per garantire l'espletamento dei servizi di trasporto pubblico locale entro sei mesi decorrenti dalla scadenza dei contratti di servizio in essere, costituisce accertata inerzia da parte degli enti cui sono state trasferite le funzioni amministrative.
2. Nel caso di accertata inerzia di cui al comma 1, qualora le amministrazioni inadempienti non provvedano entro il termine di novanta giorni, la Giunta regionale, previa diffida, nomina un Commissario ad acta.

Articolo 17
(Tariffe)

1. Nel rispetto dei principi di integrazione ed uniformità tra i diversi modi, tipi e vettori di trasporto, la Regione stabilisce i criteri di politica tariffaria, tenuto conto:
   a) dell'utilizzazione del trasporto da parte dell'utente;
   b) della lunghezza dei percorsi, ove possibile;
   c) del comfort dei servizi offerti, ove possibile;
   d) dei costi del servizio, sulla base di quanto previsto dall'articolo 18.
2. Le aziende che eserciscono i servizi di trasporto pubblico locale devono conseguire il rapporto dello 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi al netto dei costi di infrastruttura. Il rapporto può variare in relazione ai servizi minimi e a particolari obblighi di servizio individuati nel contratto di servizio.

3. Le tariffe dei servizi di trasporto pubblico locale e le agevolazioni tariffarie sono determinate in armonia con i criteri di cui al comma 1 e sulla base di quanto stabilito nel contratto di servizio pubblico.

Articolo 18
(Libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico locale)

1. In riferimento agli obblighi di servizio di cui all'articolo 17 del d.lgs 422/1997, che trovano copertura nelle disponibilità del bilancio regionale, hanno diritto alla libera circolazione sui mezzi adibiti a servizio di trasporto pubblico locale effettuato con modalità terrestre e marittima:
   a) gli operatori in divisa dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, della Guardia Forestale, della Polizia Provinciale, della Polizia Municipale, della Polizia Penitenziaria e dei Vigili del Fuoco;
   b) i dipendenti della Motorizzazione Civile del Ministero dei Trasporti, incaricati della vigilanza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) dotati di apposita tessera di servizio rilasciata dalla Regione;
   c) i dipendenti regionali e degli Enti cui sono state trasferite le funzioni amministrative, incaricati della vigilanza e del controllo dotati di apposita tessera di servizio rilasciata dalla Regione fino a un massimo di cinque persone per ente;
   d) i minori di età che non superino il metro e quindici centimetri di altezza;
   e) i non vedenti.
2. Possono essere stabilite ulteriori agevolazioni o esenzioni tariffarie con particolare riguardo per cittadini disabili o appartenenti a fasce socialmente deboli; gli oneri per tali eventuali agevolazioni devono trovare copertura con la previsione di specifici corrispettivi nell'ambito del contratto di servizio pubblico.

TITOLO IV
AGENZIA REGIONALE PER LA MOBILITA' E LA LOGISTICA

Articolo 19
(Agenzia regionale per la mobilità e la logistica)

1. E' istituita l'Agenzia regionale per la mobilità sostenibile e la logistica (A.RE.M.E L.), di seguito denominata Agenzia, quale ente strumentale della Regione, al fine di svolgere compiti di supporto e di consulenza tecnica nelle materie del trasporto pubblico locale e della logistica.
2. L'Agenzia è ente dotato di personalità giuridica pubblica nonché di autonomia gestionale, amministrativa, contabile e patrimoniale specializzato nel settore della mobilità sostenibile e della logistica.

Articolo 20
(Funzioni dell'Agenzia)

1. All'Agenzia sono assegnate in particolare le seguenti funzioni:
   a) supporto alla Regione nell'espletamento delle attività di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e b);
   b) supporto alle Province, ove richiesto, per la redazione dei piani previsti dalla normativa vigente in materia di trasporto;

c) supporto alla Regione nell'elaborazione del piano regionale delle merci e della logistica;
d) supporto alla Regione, alle Province ed al Comune di Genova, ove richiesto, per la progettazione dei servizi pubblici di trasporto integrato;
e) espletamento, ove richiesto, delle procedure competitive ad evidenza pubblica di affidamento dei servizi in materia di trasporto pubblico locale di competenza degli enti di cui all'articolo 7 ed in particolare: predisposizione dei capitolati, svolgimento delle procedure di gara, stipula dei contratti di servizio pubblico;
f) espletamento delle procedure competitive ad evidenza pubblica di cui all'articolo 6, comma 5;
g) monitoraggio e controllo sull'attuazione degli accordi di programma di cui all'articolo 11 e dei contratti di servizio pubblico di cui all'articolo 12;
h) valutazione comparativa della qualità dei servizi di trasporto pubblico locale, divulgazione di dati e rapporti;
i) sviluppo e gestione del sistema di controllo di gestione aziendale regionale nella materia del trasporto pubblico locale;
j) promozione di azioni di marketing territoriale per favorire lo sviluppo di piattaforme logistiche a valore aggiunto.

2. La Regione in particolare si avvale dell'Agenzia affinchè svolga incarichi di studi, di ricerche, anche in collaborazione con istituzioni a livello nazionale ed internazionale che operano sui temi strategici della ricerca e dell'innovazione attinenti la materia della mobilità e della logistica.

Articolo 21
(Organi dell'Agenzia)

1. Sono organi dell'Agenzia:
   a) il Direttore;
   b) il Revisore dei conti.

Articolo 22
(Direttore dell'Agenzia)

1. Il direttore è il legale rappresentante dell'Agenzia, esercita tutti i poteri di direzione e gestione, ha la responsabilità amministrativa, patrimoniale, organizzativa e gestionale; è inoltre responsabile della corretta ed economica gestione delle risorse dell'Agenzia.
2. Il direttore è nominato dalla Giunta regionale, previa pubblicazione dell'avviso di selezione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e nel sito della Regione, fra i candidati che abbiano svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione, adeguata alla specificità dell'incarico, in strutture pubbliche o private, di media o grande dimensione in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie e siano in possesso dei requisiti professionali definiti dalla Giunta regionale stessa.
3. Il direttore risponde della sua attività alla Giunta regionale.
4. Al direttore viene corrisposto un trattamento economico determinato dalla Giunta regionale entro i limiti massimi stabiliti per i direttori generali della Regione.

Articolo 23
(Revoca del direttore)

1. La Giunta regionale, previa diffida e acquisite eventuali controdeduzioni, può revocare il direttore, provvedendo alla sua sostituzione, per gravi violazioni di legge o di

regolamento, per persistenti inadempienze in relazione ad atti dovuti, per gravi irregolarità nell'azione amministrativa, per la persistenza di risultati negativi conseguiti nella gestione dell'ente e in caso di mancato conseguimento degli obiettivi assegnati.

2. Contestualmente alla revoca la Giunta regionale nomina un Commissario straordinario per un periodo non superiore a sessanta giorni.
3. A seguito della notifica del provvedimento di revoca, il contratto di lavoro del direttore è risolto di diritto e la nomina del nuovo direttore è effettuata entro il termine di cui al comma 2.

Articolo 24
(Revisore dei conti)

1. Al revisore dei conti di cui all'articolo 21 si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale 28 giugno 1994 n. 28 (disciplina degli enti strumentali della Regione), in quanto compatibili.

Articolo 25
(Funzioni regionali)

1. La Giunta regionale svolge nei confronti dell'Agenzia le funzioni di indirizzo, di vigilanza e di controllo. A tal fine:
   a) emana direttive e linee di indirizzo;
   b) approva i programmi di attività dell'Agenzia;
   c) definisce gli obiettivi, i risultati attesi ed il finanziamento;
   d) approva lo Statuto dell'Agenzia;
   e) approva la dotazione organica;
   f) controlla il bilancio pluriennale, il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio di esercizio dell'Agenzia.

Articolo 26
(Statuto e regolamenti dell'Agenzia)

1. L'Agenzia si dota di un proprio statuto e di regolamenti per disciplinare la propria organizzazione, il funzionamento e la tenuta delle scritture contabili.

Articolo 27
(Gestione contabile e patrimoniale dell'Agenzia)

1. L'Agenzia adotta il regime di contabilità economico-patrimoniale nonché le disposizioni dell'articolo 13 della legge regionale 28 aprile 2008 n. 10 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008).
2. L'Agenzia è tenuta a rispettare il pareggio di bilancio.

Articolo 28
(Personale dell'Agenzia)

1. Nel rispetto dei vincoli e delle disposizioni dettate dalla vigente normativa in materia, l'Agenzia si avvale di personale dipendente e di personale assunto con contratto di diritto privato. Il direttore, con l'adozione degli atti di cui all'articolo 26, definisce la dotazione organica dell'Agenzia, nel limite complessivo massimo del due per cento della dotazione organica della Regione, nonché le modalità e criteri per l'utilizzo del personale a contratto.
2. Al personale dipendente dell'Agenzia si applicano i contratti del comparto Regione ed Enti locali.
3. Il direttore dell'Agenzia può conferire incarichi e stipulare contratti a tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo secondo la normativa vigente.
4. Per lo svolgimento delle proprie attività l'Agenzia può avvalersi di Università, di istituzioni scientifiche, di società e di singoli professionisti mediante contratti di consulenza nel rispetto dei vincoli previsti dalle disposizioni vigenti in materia.

Articolo 29
(Osservatorio Regionale dei Trasporti e della Logistica)

1. Presso l'Agenzia e nell'ambito delle attività in materia di trasporti pubblici locali della Regione, è istituito l'Osservatorio Regionale dei Trasporti e della Logistica di seguito definito "O.R.T.e L.".
2. L' O.R.T. e L.è:
   a) sostegno della programmazione della Regione e degli Enti locali nel campo del trasporto;
   b) sostegno della programmazione della Regione nel campo della logistica;
   c) strumento per la predisposizione del Piano Regionale dei Trasporti, dei Programmi triennali dei servizi di trasporto, degli accordi di programma di cui all'articolo 11, nonché dei criteri di integrazione tra i diversi modi di trasporto;
   d) elemento di supporto per il monitoraggio dei servizi di trasporto pubblico e per il controllo di gestione;
   e) elemento di supporto per il monitoraggio dei flussi delle merci;
   f) strumento di diffusione dei dati e delle informazioni, in modo particolare agli Enti locali, alle organizzazioni sindacali, alle associazioni dei consumatori e degli utenti.
3. Le aziende esercenti servizi di pubblico trasporto sono tenute a fornire tutti i dati necessari al funzionamento di O.R.T.e L..

TITOLO V
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 30
(Gestione unica)

1. Le ferrovie con caratteristiche tali da ostacolare la separazione tra gestione del servizio e della rete, quali assenza di punti di contatto con la rete nazionale, trazione atipica e scartamento differente dalla rete nazionale, possono essere gestite da un unico soggetto, ferme restando le norme di separazione contabile.

Articolo 31
(Divieto di distrazione dal servizio pubblico di linea)

1. I veicoli acquistati con il contributo della Regione o dello Stato non possono essere distratti dal servizio pubblico di linea.
2. Le aziende che gestiscono i servizi di trasporto pubblico locale sono tenute ad apporre sul frontale dei veicoli adibiti a servizio di trasporto pubblico locale lo stemma della Regione e la scritta "Regione Liguria", sulle fiancate lo stemma, la scritta "Regione Liguria" e la dicitura "acquistato con il contributo della Regione Liguria".

TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 32
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti nel Bilancio regionale – Area VI "Mobilità e Trasporti" – alle seguenti Unità Previsionali di Base dello Stato di previsione della Spesa:

– alla U.P.B. 6.101 "Spese per la gestione del trasporto pubblico locale"
– alla U.P.B. 6.190 "Spese connesse alla mobilità e trasporti"

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Articolo 33
(Abrogazione di norme)

Sono abrogate le seguenti disposizioni:

– legge regionale 9 settembre 1998, n. 31;
– articolo 1 della legge regionale 30 agosto 1974 n. 28 (delega delle funzioni amministrative in materia di autolinee in concessione alle amministrazioni provinciali).